

Registro nazionale degli aiuti di Stato

Indicazioni sul regime da adottare nelle more della pubblicazione del Regolamento attuativo

Sono comprensibilmente pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti e indicazioni da parte di amministrazioni concedenti agevolazioni alle imprese, in relazione alla non ancora avvenuta pubblicazione del regolamento sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Come è noto, l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, ha apportato sostanziali modifiche alle disposizioni in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" e stabilendo che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti "de minimis".

La norma, inoltre, individua nel 1° luglio 2017 la data limite per l'entrata in funzione del Registro e il termine a decorrere dal quale l'adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

Per regolare il funzionamento del Registro l'art. 52 prevede l'emanazione di un regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il regolamento, per quanto sottoscritto dai Ministri il 31 maggio 2017, non è ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, si è posto il problema del regime da adottare nelle more della sua pubblicazione ed entrata in vigore, con particolare riferimento alla compatibilità dei provvedimenti di concessione e/o di erogazione che dovessero essere adottati dalle amministrazioni in assenza del regolamento, considerato che, come già indicato, la norma dispone che, a decorrere dal 1° luglio di quest'anno, l'adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, così come specificati dal regolamento, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti.

Questa Amministrazione, sentiti in merito i propri organi consultivi, ritiene che gli adempimenti di consultazione e registrazione imposti dal predetto art. 52 possono costituire condizione legale per l'adozione dei provvedimenti di concessione e/o erogazione degli aiuti solo nel momento in cui il Registro sia divenuto pienamente operativo, quindi in corrispondenza dell'entrata in vigore del regolamento.

Questa Amministrazione, sempre supportata dal parere degli organi consultivi predetti, fa presente che le amministrazioni, nelle more della pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento, non restano prive di strumenti adeguati ad assicurare la compatibilità comunitaria degli aiuti di Stato, tra i quali la Banca dati anagrafica delle agevolazioni del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 14 della legge n. 57/2001, che, profondamente reingegnerizzata, continua a operare ed è in grado, già dal luglio 2016, di anticipare alcuni dei servizi offerti dal Registro nazionale. Ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni, le amministrazioni potranno quindi continuare a operare i necessari controlli sul rischio di cumulo basandosi sulle autocertificazioni dei beneficiari e sulle evidenze della predetta Banca dati/Registro aiuti relative agli aiuti concessi alle imprese, compresi quelli a titolo di "de minimis", e a registrare gli aiuti concessi utilizzando le modalità di trasmissione descritte nella circolare 1° luglio 2016, n. 62871, e nel decreto ministeriale 22 dicembre 2016.